



COMUNE DI ALBEROBELLO
(Città Metropolitana di Bari)
Piazza del Popolo n.31, 70011 ALBEROBELLO

A.P. n. 20/2015

16 aprile 2015

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ed ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R. – Lavori di manutenzione straordinaria, realizzazione di un garage interrato e un ascensore esterno per abbattimento delle barriere architettoniche presso villa Tria, in variante al P.C. n.78/2013.

Richiedente: Sig. PANARO PIETRO.

Ubicazione: via Cristoforo Colombo n. 54, foglio 38 p.lle nn.20 sub.1, 21 sub.1, 1107 e 919.

Procedura semplificata.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO

VISTA la parte III del D.Lgs. 42/2004 recante codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare gli art. 134, 136, 142, 146, 149, 156, e 167;

VISTA la delibera di G.R. n. 1435 del 02.08.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 108 del 06.08.2013 e la successiva modifica adottata con DGR n. 2022 del 29.10.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 145 del 06.11.2013, di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

VISTA la DGR n. 176 del 16/02/2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015 di approvazione del suddetto Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

PREMESSO che i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili definiti "beni paesaggistici" dal D.Lgs. 42/2004 o che risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR non possono essere oggetto di trasformazione senza il preliminare rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ovvero dell'accertamento della Compatibilità di cui all'art. 91 del PPTR;

CONSIDERATO che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del D.Lgs 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art.146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/2009, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da Parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e della istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24/11/2009 e 299 del 9/2/2010;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 17 del 10.03.2010 avente per oggetto "Istituzione della Commissione locale per il paesaggio in forma associata con i Comuni di Alberobello e Locorotondo: Approvazione dello schema di convenzione e del regolamento di funzionamento" con la quale si istituiva in forma associata la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art.7 comma 3 della L.R. n.20/2009 nonché dell'art. 148 del Codice dei Beni Culturali del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) e si approvava il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2010, n. 1207 pubblicata sul B.U.R.P. N. 99 del 4 giugno 2010 - "Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, successive modifiche e integrazioni, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni dei comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio", con la quale si attribuiva delega di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009 per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche all'Unione dei Comuni di Alberobello (BA), Locorotondo (BA), Cisternino (BR) – Elenco C;

VISTO il verbale di intesa tra le Amministrazioni di Alberobello (BA), Cisternino (BR) Locorotondo (BA) del 2 febbraio 2015 prot. 2403 del 12/02/2015 con il quale si stabiliva che all'interno dell'Associazione dei suddetti comuni, a far data dalla esecutività della delibera di G.C. di presa d'atto del verbale d'intesa, le funzioni di comune capofila passeranno dal Comune di Locorotondo (BA) al Comune di Cisternino (BR);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale di Cisternino, n. 23 del 19/02/2015, con la quale si prende atto del verbale di intesa del 02/02/2015 tra i sindaci dei tre Comuni, demandando al Responsabile del settore competente gli adempimenti conseguenziali;

VISTA la Determina n. 224 del 02/03/2015, del responsabile del settore tecnico del Comune di Cisternino (Comune capofila) di nomina della Commissione Locale del Paesaggio in forma associata e intercomunale tra i Comuni di Alberobello, Cisternino e Locorotondo;

VISTO il Decreto Sindacale del Comune di Cisternino (BR) Prot. n. 11251 del 23 luglio 2012, di nomina dell'Arch. Pasqua CAPRIGLIA, Responsabile Unico del Procedimento delle attività di tutela paesaggistica ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P;

VISTA la nota prot. n. 4112 del 18/03/2014, con cui il Direttore dell'UTC del Comune di Alberobello, ha incaricato il geom. Giovanni Salamida quale Sub Responsabile del Procedimento delle attività di tutela paesaggistica ai fini delle istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P;

VISTO che con nota prot. n. 2886 del 20/02/2015, acquisita al Protocollo Generale di questo Comune, il sig. **PANARO PIETRO**, nato ad Alberobello (Ba) e residente in Bari al Corso A. De Gasperi ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per i lavori di manutenzione straordinaria, realizzazione di un garage interrato e un ascensore esterno per abbattimento delle barriere architettoniche presso villa Tria, in variante al P.C. n.78/2013, distinto in catasto al foglio di mappa n.38 p.la nn.20 sub.1, 21 sub.1, 1107 e 919, ricadente parte in zona di Completamento e Ristrutturazione B4 e parte in area per servizi alla residenza: asilo nido e parcheggio, agli atti della pratica edile n. 55/2015. La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

Tav.1 – Relazione tecnica;

Tav. 2 – Rilievo fotografico;

Tav. 3 – Inquadramento: stralcio PRG, aerofotogrammetrico, catastale, di zona e zonizzazione PRG su catastale;

Tav. 4 – Progetto: planimetria e piante;

Tav. 5 – Progetto: sezioni;

Tav. 6 – Progetto: sezioni;

Tav. 7 – Particolari;

Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005;

Scheda paesaggistica semplificata.

ACCERTATO che l'intervento edilizio di che trattasi ricade nella perimetrazione dei "Territori Costruiti" e che, ai sensi del comma 6 dell'art. 106 delle NTA del PPTR, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'ambito paesaggistico di riferimento nonché le linee guida di cui all'art. 79;

VISTA la scheda di verifica di conformità dell'intervento alle norme del PPTR, redatta dal sub-responsabile del procedimento delle attività paesaggistiche geom. Giovanni Salamida, redatta sulla base della documentazione prodotta dall'istante da cui si rileva:


- Che la proposta progettuale consiste nella realizzazione di un locale tecnico per l'alloggiamento di impianti tecnologici all'interno di una muratura in pietra esistente, la eliminazione di scale esterne posticce e modifiche interne ai piani interrato e terra;
- Che dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato si evince che l'intervento risulta interessato dal bene paesaggistico "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" ove trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 79 nelle NTA del PPTR;
- Che le opere previste sono compatibili con la tutela dei beni paesaggistici presenti sull'area;

VISTO che per la tipologia dell'intervento, p.to 9 All. 1 del D.P.R. 139/2010, non è obbligatorio il parere della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi dell'art. 4, co. 12, del D.P.R. 9.07.2010, n. 139;

VISTO il parere del 20/03/2015 prot. n.4038, espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii., secondo la procedura semplificata prevista dal DPR 139/2010, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, acclarata al protocollo generale del Comune al n.4613 del 25/03/2015, "... esprime parere favorevole alle opere in variante al PdC, di cui al parere reso da questo Istituto con prescrizioni con nota prot. 8729 del 13/06/2013 e riguardanti lievi modifiche esterne, in quanto le stesse non determinano alterazioni di rilievo del contesto tutelato a condizione che il vano tecnico, da ricavare nella muratura in pietra a secco, sia realizzato nella porzione prossima alla parte di muratura ben apparecchiata con conci lavorati, lasciando nella sua attuale configurazione la porzione prossima al manufatto a trullo. Restano confermate con la presente le condizioni indicate nel precedente parere citato."

VISTA la relazione tecnico illustrativa di verifica della conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi previsti in variante al PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, redatta dal sub-responsabile del procedimento delle attività paesaggistiche geom. Giovanni Salamida, in data 16/04/2015;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o gli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;



Tutto ciò premesso e considerato, **RILASCIA** in conformità ai pareri e alle prescrizioni sopra riportati, per le motivazioni richiamate nelle premesse

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 " Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio" e ss.mm.ii. già prevista dell'art. 151 del D. Lgs. n. 490/99 così come sub-delegata ai Comuni, ed ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R. delegata ai Comuni ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 20/2001, al sig. **PANARO PIETRO**, nato ad Alberobello (BA) e residente in Bari al Corso A. De Gasperi per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, realizzazione di un garage interrato e un ascensore esterno per abbattimento delle barriere architettoniche presso villa Tria, in variante al P.C. n.78/2013, distinto in catasto al foglio di mappa n. 38 p.la n.20 sub.1, 21 sub.1, 1107 e 919;

Il presente provvedimento va trasmesso:

- alla ditta interessata;
- telematicamente alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ed alla Competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso il portale SIT PUGLIA.

Il termine di efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 co. 4 del D. Lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ed ha validità di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.


Eventuali variazioni essenziali al progetto dei lavori autorizzati dal presente provvedimento dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei modi previsti dall'art. 146 del D.lgs.vo n. 42/2004 e dall'art. 90 delle N.T.A. del PPTR.

I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso innanzi al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste del "Codice del Processo amministrativo" ai sensi del D. Lgs. N. 104 del 02.07.2010.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.

**Il Sub Responsabile
del Procedimento Paesaggistico
Geom. GIOVANNI SALAMIDA**



**Il Responsabile Unico
del Procedimento Paesaggistico
Arch. PASQUA CAPRIGLIA**

